



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

A.G.C. AVVOCATURA	
Settore Contenzioso Civile e Penale	
21 MAR. 2013	
Prot. n.	206593

RACCOMANDATA

06 - 02

A.G.C. RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICA
SETT. ANALISI, PROGETTAZIONE E GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

VIA DON BOSCO N. 9/E - 80141 NAPOLI

RACCOMANDATA A MANO

AW. DE BITONTO
09/04/2013
[Signature]

N. Pratica: CC 11/10

Oggetto: Giudizio proposto da B2 SERVICE S.R.L. definito con
sentenza n.1326/11 del Giudice di Pace di Aversa

Si trasmette, in allegato, copia della sentenza n. 1326/11 del Giudice di Pace di Aversa munita della formula esecutiva, con la quale è stata rigettata l'opposizione a Decreto Ingiuntivo proposta da questa Avvocatura, con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio.

Si chiede, pertanto, a Codesto Settore di voler provvedere al relativo pagamento.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Corrado Grande 081/7963541

Mrn

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0206593 21/03/2013 10,54

Mittente : Contenzioso Civile e Penale

Rassegnatorio : Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi

Classifica : 6. Fascicolo : 10 del 2012



Studio Legale

QUUOCOTI

Gaudino & Giuliano

V. Emanuele 51 81031 Aversa CE

Tel 81 89 07 513 T F 081 00 18 357

Info@avvcivilisti.it

REPUBLICA ITALIANA

In nome Del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Aversa (CE), Avv. Antonino Manfredi

ha emesso la seguente

SENTENZA

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA A.G. 01 SETTORE 01
11 MAR 2013
UFFICIO S.M. NON CAUSANTE RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli, Via S. Lucia n. 81

CAUSA n. 3419/10 vertente tra: REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., C.F.: 80011990639, rapp.ta e difesa, in virtù di procura generale ad lites per notaio Stefano Cimmino del 17/09/02, reg.ta a Napoli il 24/09/02, rep.N.35093, dall'Avv. Corrado Grande ed elett.te dom.ti in Napoli alla Via S.Lucia n.81 = opponente. CONTRO = B2SERVICE s.r.l., con sede in Aversa alla Via Kennedy n.87, in persona dell'Amministratore Unico, con part.IVA : 02850230612, elett.te dom.ta in Aversa in Via V. Emanuele n.51 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Gaudino, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta = opposta.

CONCLUSIONI : come dal verbale di causa del 14/12/11.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO : con ricorso depositato nella Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Aversa in data 16/10/09, la B2Service chiedeva ed otteneva ingiunzione di pagamento dell'importo di € 3.000,00 nei confronti della Regione Campania e della Banca Nuova. Il tutto nasceva da un finanziamento ottenuto dalla Regione Campania per complessivi € 25.000,00, per la realizzazione di un programma di investimenti nella propria unità locale sita in Aversa : di detta somma, del 50% rimanente, la Banca Nuova (delegata dalla Regione Campania all'istruzione della pratica di finanziamento) aveva

N. 1326/11 SENI

N. 3419/10 R.G.

N. 1655/11 CRON

N. REP.

Oggetto:

COPIA

CC
11/10

Grande
13/13

[Signature]

[Signature]

corrisposto alla B2Service € 9.500,00, a saldo del finanziamento concesso, anziché €12.500,00, così come era stato deliberato precedentemente, per cui la Società, oggi opposta, chiedeva ingiunzione di pagamento per detta differenza nei confronti sia della Giunta Regionale della Campania che nei confronti della Banca Nuova. Il Giudice di Pace di Aversa concedeva il chiesto decreto ingiuntivo ed il tutto veniva notificato contestualmente alla Giunta Regionale della Campania ed alla Banca Nuova.

Quest'ultima proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificatole che, invece, veniva dichiarato esecutivo nei confronti della Giunta Regionale della Campania, per mancata opposizione.

Con atto di precetto di pagamento notificato il 7/04/10, la B2 Service intimava alla Giunta Regionale della Campania il pagamento di complessivi € 4.329,28.

Con atto di citazione notificato il 5/05/10, la Regione Campania proponeva opposizione tardiva, ai sensi dell'art.650 c.p.c. avverso il precetto di pagamento : sosteneva la difesa della opponente che la denominazione esatta e corretta nei cui confronti doveva essere emessa e notificata l'ingiunzione di pagamento doveva essere " GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., con sede in Napoli in Via S.Lucia n.81" e non già " GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA - A.G.C. Ricerca Scientifica...con sede in Napoli in Via Don Bosco n.9/E".

Nel merito, poi, deduceva che il contributo era stato legittimamente ridotto da € 25.000,00 ad € 22.000,00, in quanto non era stata ritenuta inerente al programma d'investimento una fattura di € 6.000,00 oltre IVA, non menzionata nel programma d'investimento.



[Handwritten signature]

Chiedeva, pertanto, revocarsi preliminarmente la disposta esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso e, nel merito, dichiarare ammissibile e fondata l'opposizione e, di conseguenza, revocarsi il d.i. opposto.

Si costituiva in giudizio la B2SERVICE la quale controdeduceva alle motivazioni di parte opponente e chiedeva che l'opposizione fosse dichiarata inammissibile ed infondata.

Eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione tardiva per mancanza dei presupposti di cui all'art.650 c.p.c, in quanto il decreto ingiuntivo era stato regolarmente notificato.

Deduceva, inoltre, l'infondatezza dell'opposizione tardiva nel merito, in quanto la Regione Campania aveva approvato il programma di investimento della B2Service e non poteva, certo, essere la Banca Nuova a revocare, anche parzialmente, il beneficio concesso. La Regione Campania non ha mai revocato detto beneficio, riconoscendo, tra l'altro, che la graduatoria di approvazione del progetto era definitiva.

Ed ancora : non era affatto vero che la ditta C.S.I. di Giuseppe Oliva & C. s.a.s. non rientrasse nel programma d'investimento, in quanto la stessa banca delegata aveva provveduto alla liquidazione di altra fattura n.595/08 emessa alla stessa Ditta C.S.I.

Chiede, quindi, che sia dichiarata inammissibile, improponibile ed improcedibile l'opposizione tardiva ed, in subordine, rigettarla, nel merito, per la sua infondatezza, con la conferma in toto del decreto ingiuntivo n.534/09, oggi opposto.

Prodotta la documentazione, la causa, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, è stata introitata a sentenza in data 14/12/10.

MOTIVI DELLA DECISIONE :



L'atto di opposizione, così come proposto, va rigettato, in quanto sono da accogliere tutte le difese della B2Service.

Quest'ultima, giustamente, ha fatto presente che l'opposizione al precetto di pagamento è inammissibile, in quanto il decreto ingiuntivo fu regolarmente notificato alla Regione Campania.

Ed, infatti, ritiene questo Giudice che i motivi addotti dall'opponente sono del tutto pretestuosi ed infondati : infatti, anche se la denominazione e la sede di essa opponente non erano esatte, la Regione Campania aveva ugualmente ricevuto e, quindi, conosciuto il decreto ingiuntivo. tant'è vero che, se da un lato eccepisce di non avere avuto la notifica del decreto ingiuntivo, dall'altro, invece, contraddicendosi, con la stessa denominazione e lo stesso indirizzo errati, ha avuto menzione dell'atto di precetto, proponendo la presente opposizione tardiva al detto precetto di pagamento : il che sta a significare che, avendo raggiunto il loro scopo, entrambi gli atti risultano regolarmente notificati. Di conseguenza, l'opposizione tardiva, così come proposta dalla Regione Campania, va dichiarata inammissibile in quanto effettuata fuori termine. Già detta motivazione sarebbe sufficiente per la decisione di questo giudizio, ma questo Giudice ritiene che, anche nel merito, l'opposizione è da rigettare. Ed, infatti, così come fatto rilevare dalla Società opposta, la Regione Campania non ha mai revocato il beneficio concesso, essendosi resa definitiva la graduatoria di approvazione del progetto. Non poteva, certo, essere la Banca Nuova, non avendone la possibilità, a poter adottare un provvedimento di revoca, anche se parziale, di un beneficio già concesso dalla Regione Campania. Ed, ancora, così come dalla documentazione agli atti, si evince che la ditta C.S.I. di Giuseppe Oliva & C. s.a.s. era regolarmente inserita nel programma allegato alla

*
ASSESA
*

domanda di agevolazioni, tant'è vero che le era stata già pagata altra fattura.

Dall'insieme di siffatte circostanze, questo Giudice, quindi, non può che dichiarare inammissibile l'opposizione tardiva proposta dalla Regione Campania, confermando, pertanto, il decreto ingiuntivo n.543/09 e condannare l'opponente alla refusione delle spese di giudizio, come da dispositivo.

P.Q.M.

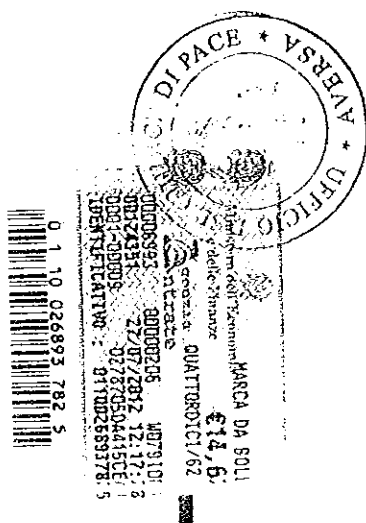
Il Giudice di Pace di Aversa (CE), definitivamente pronunciando :

- 1) dichiara inammissibile l'opposizione, così come proposta dalla Regione Campania.
- 2) Conferma, di conseguenza, il decreto ingiuntivo n.543/09, così come emesso dal Giudice di Pace di Aversa.
- 3) Condanna essa opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Avv. Vincenzo Gaudino, dichiaratosi antistatario, spese che vengono liquidate in complessivi € 1.130,00 così distinti : € 30,00 per spese, € 600,00 per diritti ed € 500,00 per onorario, oltre IVA, CPA e spese generali.

Aversa 28/03/11

Il Giudice di Pace

Antonino Maffi



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
AVERSA

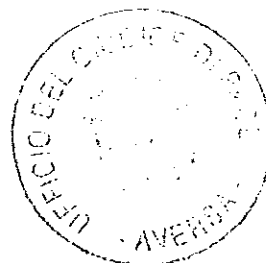
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi, 19/04/2011

(IL CANCELLIERE)

IL TRIBUNALE
DI AVERSA

Quarto



AVERSA 07 MAR. 2013

UFFICIALE GIUDIZIARIO B3
Dionisiana Vinciguerra